

COMUNE DI MAZZARINO

Regolamento sul funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il Presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti istituite ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Comunale.

Articolo 2

Commissioni consiliari Permanenti

Sono istituite in seno al Consiglio Comunale di Mazzarino, le seguenti tre Commissioni Consiliari Permanenti:

1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Affari Generali – Problemi Istituzionali - Bilancio – Finanze – Rapporti di partenariato e di Compartecipazione - Sport – Turismo – Servizi Sociali - Potestà Statutaria e Regolamentare - C.E.D.

Svolge anche funzioni in riferimento a materie non di pertinenza specifica di altra Commissione ivi comprese quelle riguardanti le competenze della Presidenza, Contratti ed Affari Legali, Personale ed Organizzazione dell'Ente.

2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Agricoltura – Attività Produttive – Lavoro – Rapporti Comunitari – Sponsorizzazioni - Cultura - Pubblica Istruzione – Patrimonio – Programmazione economica – Sviluppo economico.

Svolge anche funzioni in riferimento a materie non di pertinenza specifica di altra Commissione, ivi comprese la competenza su atti normativi nelle materie indicate e le altre rientranti tra le competenze del Settore Sviluppo Economico.

3^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

LL. PP. – Edilizia – Ambiente – Territorio – Protezione civile – Edilizia scolastica - Sanità.

Svolge anche funzioni in riferimento a materie non di pertinenza specifica di altra Commissione, ivi compresa la competenza su atti normativi nelle materie indicate e le altre rientranti tra le competenze dei Settori LL. PP. e Urbanistica.

Articolo 3

Composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti e loro durata

- 1) Ogni Commissione è composta da n° 5 (cinque) Consiglieri proposti all'approvazione del Consiglio Comunale all'inizio del quinquennio dal Presidente del Consiglio, sulla base delle designazioni dei rispettivi Capi Gruppo.
- 2) Tali designazioni (i cinque Consiglieri) dovranno essere effettuate in sede di riunione dei Capigruppo e comunicati al Presidente del Consiglio almeno due giorni prima della seduta del Consiglio nel quale dovranno essere deliberate. Ove un gruppo consiliare non procede alla designazione dei propri componenti nel termine su indicato, provvede il Presidente del C. C. e la Commissione si intende regolarmente costituita finché non pervengono le comunicazioni di rito.
- 3) Nella formazione delle commissioni è garantita la massima partecipazione dei consiglieri, nel rispetto delle minoranze e dei gruppi consiliari.

Articolo 4

Insediamiento, nomina del Presidente e del Vice Presidente

- 1) Alla prima convocazione di ciascuna Commissione il Presidente del Consiglio provvede, entro 10 giorni dall'elezione dei propri Commissari, alla definizione dell'Ordine del Giorno, il quale dovrà senz'altro prevedere la nomina del Presidente e del Vice Presidente.
- 2) Risulteranno eletti a tali cariche, i Commissari che avranno riportato la maggioranza assoluta dei voti dei Componenti.
- 3) Per l'elezione alle cariche di Presidente e del Vice Presidente di ogni Commissione si procede con distinte votazioni.

Articolo 5

Durata in carica

- 1) Le Commissioni Consiliari restano in carica tutto il mandato Consiliare, a meno di sopravvenute dimissioni, cessazioni o decadenza di uno dei componenti dalla carica di Consigliere Comunale; nel quale caso si provvede alla sostituzione dello stesso con altro consigliere comunale.

Articolo 6

Dimissioni

- 1) Le dimissioni da componente di Commissione Consiliare devono essere presentate ai rispettivi Presidenti, al proprio Capo Gruppo ed al Presidente del Consiglio.

Articolo 7

Validità delle sedute

- 2) Perché le sedute delle Commissioni Consiliari siano valide, occorre che sia presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di mancanza di

numero legale alla prima convocazione, la seduta è sospesa per un'ora. Alla ripresa dei lavori, ove venga a mancare nuovamente il numero legale, la seduta è sciolta e deve essere riconvocata.

Articolo 8

Convocazione delle Commissioni Consiliari Permanenti

- 1) Le Commissioni Consiliari permanenti sono convocate dai rispettivi Presidenti, che ne fissano l'Ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento.
- 2) L'avviso di convocazione è notificato ai componenti delle relative Commissioni almeno 3 giorni prima della seduta, salvo i casi di dichiarata e motivata urgenza, in cui il predetto termine può essere ridotto fino a 24 ore prima della seduta.
- 3) Su richiesta motivata della metà più uno dei Commissari, il Presidente dovrà provvedere, entro 5 giorni alla convocazione della Commissione, inserendo all'Ordine del giorno l'argomento richiesto.
- 4) A ciascun Commissario dovrà essere recapitato, unitamente all'avviso di convocazione ed all'Ordine del giorno, copia della documentazione da trattare.

Articolo 9

Pareri

- 1) La trattazione degli argomenti in seno alle Commissioni sarà eventualmente votata con il sistema della votazione palese a maggioranza dei presenti.
- 2) Le Commissioni Consiliari esaminano preventivamente gli atti di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di essi parere non vincolante entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte dei Presidenti di Commissione della richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio Comunale, salvi i casi di urgenza, nei quali il parere deve essere reso entro 24 ore. In casi eccezionali il parere può essere espresso in Consiglio Comunale.
- 3) Trascorsi tali termini, le relative deliberazioni potranno essere assunte dal Consiglio Comunale prescindendo dal parere delle Commissioni.
- 4) Il parere verrà relazionato per iscritto ed inviato al Sindaco e al Presidente del Consiglio.
- 5) Per i casi di convocazione del Consiglio Comunale con carattere d'urgenza o straordinario, gli atti, anch'essi urgenti o straordinari, devono essere resi entro 24 ore; in mancanza di parere, il Consiglio Comunale, valutate le ragioni d'urgenza, può comunque trattare i punti all'O.d.G. dichiarati urgenti.

Articolo 10

Segreteria delle Commissioni Consiliari Permanenti

- 1) Le funzioni di segretario di ogni Commissione sono svolte da un dipendente comunale, assegnato dal responsabile del Settore Affari Generali.

- 2) Al predetto dipendente spetta il compito di adempiere agli incarichi relativi ai lavori delle Commissioni, nonché il compito di redigere e conservare i verbali sommariamente redatti e di provvedere agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.
- 3) In caso di assenza o impedimento del segretario, in deroga alle modalità di cui al comma 2, è consentito che le funzioni relative siano svolte da un componente della Commissione.

Articolo 11

Disposizioni Generali sulle Commissioni Consiliari Permanenti

- 1) I presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti o le Commissioni stesse, a maggioranza, possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, i Capi Gruppo, i Rappresentanti delle Associazioni o di organismi di partecipazione, il Segretario Comunale, funzionari comunali, rappresentanti di forze sociali politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
- 2) Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori ed i soggetti titolari del diritto di udienza, ogni qual volta questi, motivatamente, lo richiedano, nonché il primo firmatario di proposte di iniziativa Consiliare, limitatamente a queste.
- 3) Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dal Sindaco, dalla Giunta e dall'istituzione sopra dette, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone.
- 4) Oltre al Presidente del Consiglio, anche il Sindaco e gli Assessori (questi ultimi limitatamente alla trattazione di argomenti connessi alle materie ad essi delegate), possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
- 5) Alla trattazione di argomenti per i quali è prevista la segretezza possono partecipare, senza diritto di voto, oltre i Commissari, solamente, il Sindaco e il Presidente del Consiglio. Durante tali trattazioni, è fatto assoluto divieto dell'uso di microfoni di apparecchi di registrazione.
- 6) Per la trattazione dell'argomento posto all'Ordine del giorno, ove la Commissione ritenga necessaria la presenza dei Capi Settore, essa deve essere richiesta dal presidente della Commissione. La Commissione può avvalersi anche della collaborazione esterna di esperti per la consulenza su specifici argomenti di elevata professionalità.
- 7) Ai Componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, presenti ogni qual volta dette Commissioni si riuniranno, verrà corrisposto un gettone di presenza pari a quello dato per le Adunanze Consiliari. E' escluso dal predetto gettone di presenza il Presidente del Consiglio Comunale. Non può essere riconosciuto il gettone di presenza in caso di seduta deserta per mancanza di numero legale.
- 8) Il Commissario o il Capo Gruppo o chiunque abbia interesse all'oggetto in discussione della Commissione, deve dichiararlo all'inizio della stessa ed astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione, allontanandosi dall'aula.

Articolo 12

Pubblicità delle Commissioni Consiliari Permanenti

- 1) Le sedute delle Commissioni, di norma, sono pubbliche, a meno che non trattino questioni per le quali è richiesta la segretezza.
- 2) Copia delle convocazioni e dei relativi ordini del giorno devono essere affissi all'Albo Pretorio dalla data di diramazione di cui al precedente articolo 82 fino al giorno successivo allo svolgimento dei lavori delle Commissioni medesime.
- 3) Inoltre, delle convocazioni delle Commissioni Permanenti e dei relativi O.d.G., deve essere dato avviso a:
 - Sindaco;
 - Assessori competenti relativamente all'O.d.G.;
 - Capi Gruppo Consiliari;
 - Segretario generale;
- 4) Il Comune predispone nel proprio sito internet una sezione dedicata alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali dei lavori, l'orario di inizio e di fine delle commissioni